

CII<sup>a</sup> TORNATA

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1926

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 4498

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1436, che autorizza la spesa di lire 9 milioni per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia » . . . . . 4500

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativamente ai concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra » . . . . . 4502

(Discussione di):

« Istituzione del Podestà e delle Consultè municipali nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti » . . . . . 4505

Oratori:

ANGIULLI, *relatore* . . . . . 4508

CRISPOLTI . . . . . 4505

FEDERZONI, *ministro dell'interno* . 4513, 4516, 4518

LAGASI . . . . . 4507

NUVOLONI . . . . . 4517

SUPINO . . . . . 4516

TOMMASI . . . . . 4518

(Presentazione di) . . . . . 4500, 4519

(Ritiro di) . . . . . 4499

## Interrogazioni (Svolgimento di):

« Sul limite della quota individuale nelle società cooperative » . . . . . 4499

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* . 4499

FRACASSI . . . . . 4500

Omaggio a Giuseppe Verdi . . . . . 4498

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 4498

FEDERZONI, *ministro dell'interno* . . . . . 4498

Petizioni (Lettura del sunto di) . . . . . Pag. 4497

Proposta (del senatore Giardino) . . . . . 4522

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 4498, 4519

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 4520

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri dell'interno, delle colonie, dei lavori pubblici, della economia nazionale ed il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 49. Il sig. Cavalieri Manasse Francesco ed altri dentisti pratici della Toscana, fanno voti perchè vengano apportate alcune modificazioni al disegno di legge n. 128 « per la repressione dell'esercizio abusivo dell'arte sanitaria ».

N. 50. Il gr. uff. avv. G. M. A. Enea fa voti perchè siano approvate alcune sue proposte circa il disegno di legge n. 137 « ordinamento

delle professioni di avvocato e di procuratore ».

N. 51. Il tenente di fanteria sig. Savio Basilio fa voti perchè sia rettificata la sua anzianità di grado.

N. 52. Il sig. Ciotti Alberto ed altri dentisti pratici di Roma, fanno voti perchè vengano approvate alcune modificazioni al disegno di legge n. 128 « per la repressione dell'esercizio abusivo dell'arte sanitaria ».

N. 53. Il sig. Raiteri Giuseppe ed altri dentisti pratici di Torino, presentano una petizione identica alla precedente.

N. 54. Il sig. Narrucci Ernesto ed altri dentisti pratici di Genova, presentano una petizione identica alla precedente.

N. 55. Il sig. Colombo Eugenio ed altri dentisti pratici di Milano, presentano una petizione analoga alla precedente.

N. 56. Il sig. Porta Giuseppe, già segretario d'intendenza, chiede riparazioni di ingiustizie che egli afferma di aver subite dall'Amministrazione statale.

N. 57. L'avv. Vito Frugis, fa voti perchè siano prese in considerazione alcune sue idee proposte circa il problema delle locazioni.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bianchi Leonardo di giorni 4, Bollati di giorni 4, Chersich di giorni 10, De Novellis di giorni 15, Faelli di giorni 4, Marchiafava di giorni 1, Sinibaldi di giorni 3, Squitti di giorni 3, Stoppato di giorni 4, Tanari di giorni 3, Villa di giorni 30, Vitelli di giorni 20, Zappi di giorni 3, Tecchio di giorni 20.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

### Per il 25° anniversario della morte di Giuseppe Verdi.

PRESIDENTE (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*). Ieri, giorno in cui non sedeva il Senato, cadeva il 25° anniversario della morte di Giuseppe Verdi.

Il Senato, che ebbe l'onore di annoverarlo tra i suoi membri, si associa all'omaggio che

il mondo intero rende al grande italiano. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo aggiunge la sua parola di reverenza e di ammirazione alla memoria del Grande italiano che onorò il Senato. (*Vivi applausi*).

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mazzoni a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli Uffici centrali sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324 che dà esecuzione alla convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1920 e 24 giugno 1921;

Convenzione addizionale firmata in Roma il 20 maggio 1924 e ratificata il 20 settembre dello stesso anno;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazzoni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Brusati Ugo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BRUSATI UGO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Brusati della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Bellini di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BELLINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa dove visse e morì Alfredo Oriani ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bellini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mayer a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAYER. A nome della Commissione permanente di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni, per la somma di lire 170,713,866.14 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mayer della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Pagliano a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

PAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli Uffici centrali sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2107, contenente norme interpretative delle disposizioni legislative sul Foro erariale in materia di tasse;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1521, circa l'abrogazione dell'ultimo capoverso dell'art. 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pagliano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Frola a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FROLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga in occasione dell'Anno Santo al disposto dell'art. 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie per il trasporto delle persone e delle cose ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore

Frola della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

#### Ritiro di disegni di legge.

DI SCALEA, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *ministro delle colonie*. Ho l'onore di presentare al Senato il Reale Decreto in data di oggi, col quale il Capo del Governo è autorizzato a ritirare dal Parlamento nazionale i seguenti disegni di legge:

Ordinamento del Regio Esercito (stampato del Senato N. 75);

Modificazioni alle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio Esercito (stampato del Senato N. 76).

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle Colonie di questa presentazione.

#### Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Fracassi ai ministri delle finanze e dell'economia nazionale « Per sapere se, tenuto conto della situazione economica e monetaria del Paese, non ritengano giusto e conveniente elevare fino ad almeno lire 50,000 la quota che ogni socio può avere nelle società cooperative ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della economia nazionale per rispondere a questa interrogazione.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. In occasione del coordinamento delle leggi sulle cooperative, questo Ministero terrà presente il voto espresso dalle associazioni e società interessate perchè la quota di capitale che i soci conferiscono alle cooperative, sia aumentata in misura proporzionata all'attuale valore della lira ed in rapporto alle effettive esigenze delle cooperative stesse.

Nel determinare però tale limite sarà opportuno stabilire le condizioni cautelari per garantire che le società cooperative conservino il carattere che è loro proprio, così da evitare, con la preponderanza del capitale, che

si venga a snaturare la loro essenza e destinazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Fracassi per dichiarare se è soddisfatto.

**FRACASSI.** Ringrazio innanzi tutto l'onorevole ministro dell'economia nazionale per la sollecitudine con la quale ha voluto rispondere alla mia interrogazione, e sono lieto di potermi dichiarare soddisfatto della sua risposta, in quanto che con essa l'onorevole ministro mi dà affidamento che, in occasione del coordinamento della legislazione sulle cooperative, sarà tenuto conto dei voti espressi dalle associazioni e dalle società interessate nel senso da me indicato, e mi assicura altresì che il provvedimento sarà preso. Mi permetto soltanto di raccomandare se non fosse il caso di fare per questa materia un provvedimento a parte, tanto più che si tratta di un argomento di limitata importanza, in considerazione del fatto che il coordinamento della legislazione sulle cooperative richiederà un certo tempo...

**BELLUZZO,** *ministro dell'economia nazionale.* È già stato preparato.

**FRACASSI.** Tanto meglio. Allora non mi resta che dichiararmi completamente soddisfatto e rinnovare i miei vivi ringraziamenti all'onorevole ministro.

#### Presentazione di disegni di legge.

**BELLUZZO,** *ministro della economia nazionale.* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BELLUZZO,** *ministro della economia nazionale.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925 n. 1233, recante provvedimenti per il credito agrario ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

**FEDERZONI,** *ministro dell'interno.* Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FEDERZONI,** *ministro dell'interno.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti di-

segni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Per la riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841 e n. 3049 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Trasferimento all'autorità giudiziaria della competenza di disporre in pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1436, che autorizza la spesa di lire 9 milioni per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia » (Numero 239).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1436, che autorizza la spesa di 9 milioni per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario, Sili di darne lettura.

**SILI,** *segretario,* legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1436, che autorizza la spesa di lire 9,000,000 (nove milioni) per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro e proroga i termini di disposizioni varie.

*Decreto reale 19 luglio 1924, n. 1436.*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 27 aprile 1924, n. 824, che estende alla città di Fiume ed al territorio

relativo le disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici;

Visto il Regio decreto 27 aprile 1924, n. 987, che istituisce, dal 1° luglio 1924, l'ufficio del Genio civile per la provincia del Carnaro;

Ritenuta la necessità di prorogare alcuni termini relativi all'applicazione delle suddette disposizioni legislative in materia di opere pubbliche;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro alla esecuzione di opere stradali e marittime;

Ritenuto che le suddette opere possono, in linea eccezionale e per i loro peculiari caratteri, eseguirsi a carico integrale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e per le finanze, di concerto con quelli per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire, a tutto carico dello Stato e per mezzo del Ministero dei lavori pubblici, nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro, opere marittime e stradali pel complessivo ammontare di lire 9 milioni.

#### Art. 2.

L'esecuzione delle dette opere è dichiarata, a tutti gli effetti di legge, di pubblica utilità.

#### Art. 3.

Con decreto del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze sarà provveduto allo stanziamento della suddetta spesa di lire 9 milioni in due rate uguali negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1924-25 e 1925-1926, all'infuori dei limiti stabiliti col Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285.

#### Art. 4.

Sono prorogati al 30 giugno 1925:

a) il termine indicato nell'art. 3 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 913, e richiamato nei Reali decreti 31 dicembre 1923, n. 3246, e 27 aprile 1924, n. 824, per la emanazione delle norme necessarie per stabilire quali istituti precedentemente in vigore nella città di Fiume e nel territorio relativo possano essere mantenuti colle modifiche ed i coordinamenti necessari;

b) il termine indicato nell'art. 4 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 913, e richiamato nel Regio decreto 27 aprile 1924, n. 824, relativamente agli effetti delle classificazioni delle opere, ai fini del reparto della spesa fra lo Stato e gli enti locali o privati interessati e della dichiarazione della loro obbligatorietà nella città di Fiume e nel territorio relativo.

#### Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
SARROCCI  
DE STEFANI  
OVIGLIO  
FEDERZONI  
DI GIORGIO  
THAON DI REVEL  
NAVA  
CIANO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico di questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativamente ai concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra » (N. 313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativamente ai concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra ».

Prego l'onorevole, segretario, Sili di darne lettura.

SILI. *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi per l'ammissione in taluni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra.

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

#### RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, modificato coi R. decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, concernente la nomina a ufficiali in servizio attivo permanente di ufficiali subalterni delle categorie in congedo, e il comma c) dell'articolo 3 del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1944, che, abrogando i citati articoli del decreto luogotenenziale

22 agosto 1915, n. 1293, faceva salvi i titoli in base ad essi già acquisiti:

Visto il Regio decreto 19 aprile 1923, n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori del corpo di Amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Il Ministero della guerra è autorizzato a coprire i posti di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, mediante concorsi per titoli fra gli ufficiali muniti dei titoli di studio indicati nella tabella stessa e che si trovino in una delle seguenti condizioni, anche se abbiano superato i limiti di età stabiliti per l'ammissione agli impieghi civili:

ufficiali delle categorie in congedo, dichiarati idonei nel concorso per ufficiale di amministrazione in servizio attivo permanente bandito in applicazione del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 910, compresi quelli che abbiano già conseguito o siano per conseguire la nomina nel corpo anzidetto;

ufficiali in congedo che, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti nell'articolo 4 del citato Regio decreto 19 aprile 1923, n. 910, per partecipare a detto concorso, avevano superato il limite di età prescritto nell'articolo stesso;

ufficiali delle categorie in congedo giudicati idonei per la nomina in servizio attivo permanente, ma non nominati per deficienza di posti nei reclutamenti effettuati in base agli articoli 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, posteriormente al 31 ottobre 1920.

#### Art. 2.

Agli effetti dei passaggi di categoria e della sistemazione in ruolo di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, e agli articoli 14, 16, 17, 18 e 54 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, la disponibilità dei posti nel grado iniziale dei ruoli indicati all'annessa tabella viene ridotta di un

numero corrispondente a quello dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 1 saranno sottoposti al periodo di prova stabilito dall'articolo 17 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno quindi essere nominati in ruolo, ma con riserva di anzianità rispetto a coloro che conseguiranno posteriormente il passaggio di categoria o la sistemazione in ruolo, ai termini delle disposizioni citate nel precedente articolo 2 e che dovranno precederli nel ruolo.

Ai vincitori dei concorsi medesimi che avessero già ottenuto la nomina ad ufficiale di Amministrazione in base al R. decreto 19 aprile 1923, n. 910 il servizio eventualmente prestato dopo la nomina stessa non verrà in alcun modo computato agli effetti dell'anzianità e dello stipendio.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
DI GIORGIO  
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

**Tabella dei posti da conferirsi mediante concorsi per titoli  
ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111.**

Num. dei posti	RUOLO E GRADI	Titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso
	GRUPPO A).	
37	Vice segretari nell'Amministrazione centrale . . . .	Laurea in giurisprudenza o in scienze commerciali o in scienze sociali.
	GRUPPO B).	
19	Vice ragionieri geometri del Genio militare. . . .	Licenza di Istituto tecnico (sezione agrimensura).
30	Vice ragionieri d'artiglieria . . . . .	Licenza liceale o di Istituto tecnico o titolo equipollente di scuole medie di commercio.
28	Capi tecnici aggiunti di artiglieria e genio . . . .	Licenza di Istituto tecnico (sezione industriale) o di istituti industriali.
17	Disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio .	Licenza di Istituto tecnico o scuola superiore di belle arti o di altre equiparate.
	GRUPPO C).	
34	Assistenti aggiunti del Genio militare . . . . .	Licenza ginnasiale o di scuola tecnica o diploma rilasciato da una delle scuole del Regno per allievi assistenti ai lavori edilizi o altro titolo di studio atto a comprovare la speciale cultura tecnico-professionale richiesta per gli assistenti del Genio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro delle finanze*

DE STEFANI

*Il Ministro della guerra*

DI GIORGIO.



PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico di questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Istituzione del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti » (N. 308).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Podestà e delle Consulte municipali nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 308).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CRISPOLTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, chiedo scusa al Senato se dopo aver preso la parola pochi giorni fa la riprendo oggi. Non vorrei pensasse che la benignità sempre usatami, fosse da me interpretata come un incitamento a diventare io petulante.

Ma mi è parsa opportuna, specialmente da parte mia, una parola. Siamo d'innanzi al progetto più radicale e di più vasta estensione che fino ad ora il regime abbia presentato. Ora, di fronte ad oppositori i quali, forse come altre volte è avvenuto, riveleranno la loro esistenza e il loro numero nel fondo dell'urna; di fronte a fautori, che essendo contenti del progetto credono superfluo l'appoggiarlo, v'è luogo, per chi rappresenta una perpetua aspirazione all'autonomia dei comuni, aspirazione ancora viva in molti, di spiegare come si possa venire ad una legge, che apparisce così contraria ad essa, e che io approverò. Tuttavia chi vuol parlare dell'autonomia dei comuni s'incontra immediatamente in una osservazione fatta dalla commissione del Senato, la quale dice: badate, in Italia dalla fondazione del Regno in poi, la parola autonomia non ha più avuto alcun senso, perchè secondo la sua etimologia, essa significa « legge fatta da se

a se stessi »: ora, da quel tempo almeno, i comuni hanno sempre ricevuta la legge dall'alto, e non hanno più nulla a fare con quei grandi comuni storici che costituivano veri Stati indipendenti. Rispondo che ciò sta bene; ma se c'è una grande diversità, tra i comuni odierni e gli antichi, c'è anche tra gli odierni e quelli che il progetto rinnoverà. Un comune, il quale abbia avuto fino ad oggi il suo sindaco elettivo ed i suoi consiglieri elettivi, può dirsi ancora autonomo in confronto di quelli, che perderanno ogni elettività, e, soprattutto, avranno un capo nominato dal Governo con quasi pieni poteri.

Dopo aver così risposto mi permetto ricordare a me stesso, che quando per tanti anni in esposizioni dottrinali, nella stampa, in congressi e riunioni si fecero voti perchè l'autonomia municipale fosse non solo rispettata ma accresciuta, modestamente io feci sempre osservare: partecipo ai vostri sentimenti, perchè ritengo che il comune, essendo, dopo la famiglia, la cellula primordiale della costituzione sociale; potendo dare esperienza d'amministrazione pubblica ad un gran numero di cittadini, ed avendo così grandi tradizioni nella storia d'Italia, ha dei diritti ai quali è dovuta la massima reverenza. Aggiungevo però: badate che prima di sostenere la autonomia e di volerla pienamente restaurata, bisogna che possiate infondere nei comuni lo spirito di autonomia.

Ora, questo spirito di autonomia da molto tempo è andato sempre più scemando fino quasi ad essere quasi completamente cessato. Se noi paragoniamo i comuni di oggi con quelli di qualche secolo fa, noi troviamo che allora anche prescindendo da quelle famose leghe, da quei conflitti isolati che resero eroica la vita comunale italiana, i comuni, seppure piccolissimi, lottarono contro l'invadenza della feudalità minuta o contro il potere feudale superiore, con una resistenza profonda, gelosa, perfino puntigliosa talvolta. Ciò li fece liberi e custodi e accrescitori delle loro libertà, ma si comprende che non potesse durar sempre. Io non sono uomo da fare dell'erudizione, e non è questo il luogo di farla: ma bisogna ricordare che le rivendicazioni comunali erano soprattutto alimentate dalla lotta di razza. Era la razza latina dei municipi che lottava contro

la razza germanica dei feudi; tanto è vero, che quando le signorie di sangue latino, sorsero dall'interno del comune stesso, i comuni, che erano stati così resistenti contro la feudalità d'origine straniera, furono debolissimi verso i nuovi signori. Ad ogni modo noi vediamo che con il sorgere del Regno d'Italia diminuisce sempre più questo spirito di autonomia. Il Regno trovò nei vari antichi Stati della penisola ordinamenti municipali diversissimi, sia nel modo di eleggere le rappresentanze, sia nei titoli stessi dei loro vari magistrati. La legislazione nuova li unificò tutti sullo stampo piemontese. E sta bene. Ma quali dei comuni così modificati, mostrò un rimpianto, nonchè fare una difesa di quelle proprie tradizioni, che pure erano indipendenti dai nuovi ordinamenti politici e che avevano durato anche sotto i vari domini stranieri? Nessuno. La rassegnazione crebbe anzi di giorno in giorno. La legge centrale modificò i modi delle elezioni comunali, sia aumentando il corpo elettorale, sia stabilendo periodi sempre diversi per la durata dei Consigli. Eppure i comuni non dettero affatto segno di interessarsi delle loro sorti elettorali. I comuni erano poi organi economici e in parte fiscali. Lo Stato accrebbe o diminuì i loro oneri; modificò a piacimento queste loro funzioni, ed i comuni si piegarono ad essere esecutori silenziosi anche di questa volontà centrale.

Siamo finalmente innanzi ad un progetto che priva delle elettività più di sette mila comuni. Ebbene, vorrei domandare al ministro dell'interno se gli è capitato di ricevere da uno solo di questi innumerevoli comuni un principio o di petizione o di protesta, intese a salvare i resti della sua libertà. Sono sicuro che i comuni sono stati tutti dormienti.

E come volete che duri e si accresca l'autonomia quando lo spirito di essa è a tal punto finito? La libertà, in tutte le sue forme, si conquista giorno per giorno; l'aspettare che ci venga regalata è non solo un'aspettativa vana, ma è uno svalutarla prima d'averla ricevuta.

Di fronte a tutto ciò che o di giusto o di arbitrario potesse operare sopra di loro lo Stato, i comuni

« sommessi a lui si volsero  
quasi aspettando il fato! »

E con ciò essi hanno spento da sé ciò che era stata la ragione e la bellezza dell'autonomia. Ne volete una conferma? Quando si è parlato di questa legge tutti si sono fermati su questo punto: per il buon andamento sia dello Stato sia dei comuni è essa opportuna o non è opportuna? I comuni saranno governati meglio o peggio? Ora quando ad argomenti in favore dell'autonomia, che si fondavano sul diritto e sulla tradizione viene sostituito il calcolo della opportunità, è segno che il diritto e la tradizione hanno perduta negli animi ogni forza; è segno che la cessazione dell'autonomia in grandissima parte dei comuni italiani nasce da una fatalità contro la quale sarebbe inutile resistere.

Tuttavia, a questo punto la questione della opportunità è tutt'altro che fuor di posto. Io credo che il provvedimento sia opportuno. L'Amministrazione dei piccoli comuni, trattandosi qui di settemila, non si può con una sola parola giudicare, c'erano Amministrazioni che andavano bene e Amministrazioni che andavano male.

Ma tre cose sono state frequentemente lamentate: primo, la facile formazione delle clientele locali che adulteravano la libertà elettorale dei cittadini del comune e impacciavano l'opera delle locali autorità. Secondo, che nei piccoli comuni, essendo quasi tutti formati di frazioni, c'è un conflitto permanente tra le esigenze di esse e le esigenze del piccolo centro. Le Amministrazioni, che anche per equità favoriscano le une o l'altro, finiscono sempre per essere combattute e minacciate dalle coalizioni dei delusi e degli invidiosi. Terzo: va sempre più crescendo nello spirito dei cittadini dei piccoli comuni il concetto che la cosa pubblica debba servire alla soddisfazione di interessi privati. In questo senso, io credo che il grande esperimento che ora si sta per fare possa essere approvato. Tuttavia, io debbo fare una raccomandazione caldissima, benchè la spero superflua; raccomandazione, che stavolta non è un surrogato degli emendamenti, come spesso accade, ma che non può essere sostituita da altro. Eccola. Il Governo provveda alla scelta di questi podestà con la maggior severità e con la maggior avvedutezza. Tutta la fortuna della legge dipende da ciò. Bisogna evitare anzitutto il pericolo

della incapacità, la quale anche a dir poco, creerebbe la dannosa onnipotenza dei segretari comunali. La capacità non deve risultare da presunzioni di categorie; si è supposto, ad esempio, che siano capaci coloro che hanno comandato un reparto in tempo di guerra; ma l'esame va fatto persona per persona, perchè queste supposte capacità categoriche, anche se in realtà costituiscono presunzioni ragionevoli, non valgono nulla nella scelta pratica. Si può appartenere ad un ceto ottimo, ed essere personalmente incapacissimi.

È poi necessaria nella scelta la massima imparzialità. Noi sappiamo che le clientele locali, che sono state la pestilenza dei piccoli comuni in alcune regioni, da qualche tempo hanno preso una bandiera politica. Gli interessi di tutte le specie hanno cercato una tessera: sia la tessera di partiti che oggi non contano più, sia invece la tessera del partito dominante.

Lo sguardo del Governo deve penetrare attraverso questi veli di tesseramenti, e fare in modo che la nomina cada sopra uomini, i quali diano la massima garanzia di probità e d'imparzialità nell'esercizio del loro mandato.

Il regime dice di aspettare da questa nuova legge un maggior coordinamento dell'andamento dei municipii con l'andamento dello Stato. Ed è giusto. Tuttavia bisogna pensare che le utilità più pronte e maggiori per il regime; la sua possibilità di conquistare per davvero gli animi delle piccole popolazioni, verranno dal vedere esse, che gli uomini che avrà scelti per dirigerle saranno degni della cura loro affidata; dal sentire che il podestà (e qui il suo nome moderno coincide con il nome storico) è un'organo di giustizia per tutti, poichè tutti hanno diritto di essere trattati giustamente. Ed ho finito. (*Approvazioni*).

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Dato lo scopo squisitamente politico del disegno di legge, non mi permetterò, con un lungo discorso, di ritardarne la votazione. Farò quindi con sintesi scheletrica, brevi dichiarazioni e considerazioni di ordine pratico.

Se la dottrina della sovranità popolare si ritiene superata, se l'idea di rafforzare il potere centrale per necessità urgenti, quotidiane, elementari della vita del paese si reputa

predominante, mi domando perchè non si sia estesa l'applicazione dell'istituto del podestà a tutti i comuni anche maggiori, donde, specialmente, mossero quelle forze sovvertitrici che tentarono l'assalto alla compagine dello Stato.

Rispondono le relazioni del ministro e degli onorevoli relatori, che illustrano il disegno di legge « sottacendo il vero motivo che ha imposto questa limitazione » che l'istituto è voluto dall'unanime, universale consenso per sottrarre le amministrazioni locali alla dissoluzione amministrativa alle maggioranze fittizie, fortuite e incompetenti, alle camarille e alle clientele. E non ricordano che nei piccoli comuni trovano un podestà e almeno 6 consultori; un numero cioè di coscienti presso a poco uguale al numero di coloro che dovrebbero essere, secondo l'attuale legge, i consiglieri. Ma questa è la ragione speciosa, la vera ragione è che si è temuto di urtare contro l'opinione pubblica dei grandi centri, che non hanno ancora relegato in soffitta il sistema elettivo, base del resto del nostro regime, che di recente ha largito il voto anche alle donne. Ma prescindendo da questa considerazione di ordine generale, è poi vero che con il podestà nei piccoli comuni si taglierà sulle consorterie locali e si influirà utilmente sulle loro condizioni economiche finanziarie? Ne dubito assai se debbo giudicare dalla dolorosa esperienza che si è fatta in questi ultimi tempi, di regimi di commissari regi e prefettizi in comuni della mia regione. Comuni nei quali, per spese di carica, di rappresentanza, di trasferte, di stampa, per elargizioni facoltative, si sono letteralmente dissestati i bilanci, che non erano ancora totalmente dissestati.

Nè si obietti che il podestà non dovrà percepire stipendio, ma accontentarsi, salvo casi speciali, di piccole indennità. Sta bene, ma allora il podestà, l'onorevole ministro nei fogli ufficiosi, ha già fatto conoscere che sarà del luogo, dovrà essere scelto non « extra, ma intra moenia » perchè un podestà fuori o dentro le mura per indennità di carica, di rappresentanza costerebbe come un commissario regio o prefettizio. Ma, tanto se podestà di dentro quanto di fuori, credete proprio, onorevoli senatori, che amerà il comune come i sindaci di nostra conoscenza, adoprerà la le-

sina come essi l'adoperano, non si affiderà alle clientele, non le accarezzerà, non le formerà, anche, se non altro, per restare durante il quinquennio, e per essere eventualmente riconfermato? Non farà anch'esso dei favoritismi? Io accenno al pericolo e mi auguro che l'esperienza mi dia torto marcio. Che, che ci prepari l'esperienza non mi perito di affermare che di controllo avrebbero bisogno, più che i piccoli, i grossi comuni, che impegnano, al di là del giusto limite, il loro bilancio in ispesi facoltative non necessarie e non urgenti e, talora, pazzesche.

Non ho sottomano una statistica spicciola, elementare; ma non esito ad affermare che i duemila comuni, che restano col sistema elettivo dopo la legge del podestà, hanno un *deficit* di gran lunga superiore (di molti milioni, forse di miliardi) al *deficit* dei comuni piccoli, in cui la rappresentanza si dice incapace, non illuminata, accodata alle clientele, e alle camarille.

Dopo aver constatato tutto questo, osservo che l'istituto del podestà è una *deminutio capitis* fatta a danno dei piccoli comuni che hanno amministrato meglio i denari dei contribuenti; meglio di quanto abbiano fatto i grossi comuni, i quali non dirò che li abbiano sperperati, ma li hanno sempre spesi allegramente, senza misura. Sbaglierò, ma penso che un severo controllo convenga meglio ai grossi comuni che ai piccoli; giacchè i grossi comuni per le inframmettenze e le influenze che fanno e possono mettere in moto presso la prefettura e la Giunta provinciale amministrativa, riescono sempre a superare gli ostacoli e i controlli.

Il disegno di legge accorda al Governo la facoltà senza limiti di imporre il podestà ai comuni con una popolazione superiore ai 5 mila abitanti, quando le amministrazioni di questi comuni siano state sciolte due volte nel periodo di due anni.

L'articolo non accenna a limitazioni; debbo però convenire che, dopo la presentazione del progetto all'altro ramo del Parlamento, è stato aggiunto un inciso, in cui è detto che il provvedimento sarà preso con decreto Reale. Quindi è a ritenersi che debba essere in esso indicato il motivo per cui si arriverà per due volte entro un biennio allo scioglimento. Ed il mo-

tivo potrebbe essere anche d'indole politica; ma di ciò non mi dolgo perchè il Governo ha il diritto sacrosanto di difendersi e di tutelarsi di fronte a tutti gli avversari.

Ad ogni modo vorrei rivolgere all'onorevole ministro la preghiera di voler soprassedere alla applicazione di questa disposizione del disegno di legge ai comuni che hanno una popolazione superiore ai cinquemila abitanti, anche per seguire il consiglio dell'oratore che mi ha preceduto, il quale ha fatto comprendere che prima che noi diamo alla legge tutta la sua estensione dobbiamo attendere gli ammaestramenti della esperienza.

E non cascherà il mondo se, per applicare il provvedimento si dovrà attendere un periodo di tempo sufficiente perchè la esperienza ci ammaestri. Non credo poi che ad attendere si corrano pericoli di ordine politico perchè mai un regime ha avuto ed ha un più unanime universale consenso, consenso che gli consente di far sicuro affidamento sulle amministrazioni locali, sulle maggioranze tutte conquistate e favorevoli. L'Ufficio centrale, con un largo senso di opportunità, resosi conto della utilità e della convenienza del raggruppamento dei piccoli comuni, esprime al Governo un voto perchè provveda ad unificarli. L'art. 10 del disegno di legge consente che due o più comuni siano affidati all'amministrazione di un solo podestà. È troppo poco. Sono a migliaia, e voi tutti lo sapete, i comuni (specie nell'alta Italia) che, non essendo fra loro divisi neppure da un fosso, possono essere riuniti, raggruppati con vantaggio materiale, morale ed economico. Raggruppati non ai soli effetti dell'art. 10 del disegno di legge, ma agli effetti di costituire, rafforzare unità organiche, rigogliose, perchè non vegetino; ma vivano nell'ambito dello Stato e sotto la sovranità dello Stato, di vita prospera, non faziosa, ma fattiva, armonizzanti e propulsanti nella più grande unità dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Angiulli.

ANGIULLI, *relatore*. Onorevoli Colleghi. Al relatore di un progetto di legge riesce sempre di grande difficoltà fare un discorso sullo stesso oggetto, su cui ha già scritto la sua relazione. Ammenochè non voglia ripetere integralmente o leggere il suo rapporto, che contiene tutti

gli argomenti, che ha saputo con i suoi colleghi dell'Ufficio Centrale trovare ed escogitare a favore o contro il disegno di legge stesso.

Ma tale difficoltà aumenta sensibilmente, quando, come nel caso presente l'argomento come quello del podestà ha avuto un largo ed ampio dibattito nella stampa ed alla Camera, e quando un ministro come l'onorevole Federzoni ha già con eloquenza trattato di tutte le ragioni che giustificano il progetto contribuendo in tal modo ad integrare e completare, quanto in una relazione, che deve sempre avere la virtù della brevità, non è stato detto, o è stato taciuto.

Devo, quindi, limitarmi a brevi dichiarazioni, e piuttosto a riassumere sinteticamente i motivi, che hanno indotto il Governo Nazionale alla presentazione di questo disegno di legge.

Indubbiamente prima dell'avvento stesso al potere del Governo Nazionale, le condizioni di molti Comuni italiani non erano delle più floride. Una crisi travagliava la vita interna della maggior parte delle amministrazioni locali. Il dissesto delle loro finanze, l'abbandono dei pubblici servizi, l'incapacità degli amministratori ad affrontare le soluzioni dei problemi civici, le lotte dei partiti locali, tendente spesso nei piccoli centri a divenire contese tra due famiglie per il predominio e per il trionfo di personali interessi, aveano paralizzato la vita comunale, e costretto il Governo a sciogliere le amministrazioni locali con invii di commissari regi.

E ciò oltre la pretesa di conquistare lo Stato con una azione sovversiva pubblicamente esercitata attraverso le amministrazioni dei comuni.

Il Governo nazionale non poteva, quindi, non affrontare la questione della fisionomia da dare agli Enti autotarchici e determinare i rapporti che essi dovevano avere con lo Stato.

Tanto più che attraverso congressi e studi si andava maturando una profonda trasformazione nel sistema di reggimento dei piccoli comuni. E si andavano esaminando se e quali provvedimenti potevano esser adottati per far funzionare l'amministrazione degli stessi.

Sull'ordinamento istituzionale di tali Enti autarchici, sursero dibattiti, si accesero discussioni e polemiche, furono avanzate numerose proposte.

Ma queste polemiche e proposte si possono tutte riassumere, riunire in due principali tendenze. La prima che propugnava una vasta riforma degli Enti comunali con l'istituzione del Podestà, l'altra che voleva mantenere l'ordinamento attuale dei Comuni, salvo a studiare ed emettere provvedimenti per una più rigorosa disciplina degli Enti autarchici.

Non si poteva, secondo i sostenitori di questa seconda tendenza, concepire di negare e privare i comuni della loro rappresentanza elettiva, perchè ciò, secondo essi, infirmava le stesse basi del nostro diritto costituzionale. Si riconosceva anche da questi che l'Amministrazione specie nei Comuni minori non procedeva sempre in modo corretto e rispondente al pubblico interesse, ma questa si aggiungeva non può esser motivo sufficiente per condannare senz'altro un organismo, che rappresenta un'alta conquista civile.

Nei Comuni si sono sempre avute buone e cattive Amministrazioni a seconda degli uomini chiamati a dirigerle. Ma ciò consiglia di porre un giusto freno alla libertà di malfare e di correggere ogni eccesso d'ordine pratico che dall'esperienza fosse rilevato. Però la eventuale deficienza degli uomini non poteva giustificare la distruzione di organismi ad essi affidati. In tal modo tutte le istituzioni sarebbero passibili di condanne; nè i sistemi adottati in passato potrebbero uscirne esenti, se furono riformati appunto perchè non rispondenti alle moderne esigenze civili.

Un ritorno al passato, per tanto, non potrebbe rappresentare, che un ritorno ad istituti ormai separati. Ciò non rappresenterebbe un miglioramento amministrativo ed economico per gli Enti locali, ma solo uno sfruttamento a profitto di una oligarchia.

Perciò l'istituzione del Podestà significherebbe la creazione di tante piccole tirannie locali e la permanente imperizia di un Commissario regio con tutti gli oneri relativi.

Ora si può comprendere l'utilità e la convenienza che per migliorare il funzionamento dei Comuni si debbano richiedere alle leggi nuovi vincoli, e nuove garanzie amministrative, e che a talé effetto si possano eventualmente estendere pure i poteri e le responsabilità degli amministratori e anche del segretario comunale, ma sarebbe illusione sperare un risanamento

delle amministrazioni locali da un ritorno all'assolutismo burocratico.

La libertà se ha i suoi difetti ha anche i suoi grandi benefici; tutto ciò che tende a menomarla o a sopprimerla si risolve in un danno per la generalità, perchè soltanto nella libertà il controllo della pubblica opinione può far sentire tutto il suo peso sull'andamento della cosa pubblica.

In questo controllo stanno la vita e il progresso civile, vita e progresso che il Comune può assicurare con la sicurezza della propria autonomia, quale si è venuta consolidando attraverso la sua gloriosa storia.

L'amore, inoltre, pel proprio Comune si è ormai radicato in un sentimento animatore di ordine, di civiltà, di solidarietà fraterna nella grandissima maggioranza delle nostre popolazioni.

Perchè ora andar contro a questo sentimento legittimo, sano ed incontrastabilmente benefico?

I sostenitori, viceversa, della nuova istituzione del Podestà, che sono poi, invero, divenuti maggioranza nel nostro Paese, e più tutto nei suoi organi rappresentativi, hanno ritenuto che un sano realismo ed una lunga esperienza di governo, non poteva considerare inviolabili ed infrangibili questi principi.

Che oramai a questi principi altri se ne sostituiscono, che s'ispirano ad una considerazione maggiore degli interessi pubblici, e ad una concezione di fini politici essenzialmente diversa da quella prima dominante.

Che la nostra coscienza politica non ripone più il suo fine nel culto di vane ideologie, e di preconcetti teorici, ma nella conoscenza e nel soddisfacimento dei reali bisogni della vita nazionale. Ora questa coscienza consiglia a sottrarre il potere a quelle ibride maggioranze elettive, che specie nei piccoli paesi se lo contendono, con i mezzi più riprovevoli, sorpassando leggi e regolamenti, e facendo, salvo rare eccezioni, mal governo di quella pubblica finanza, che pur sprema lacrime di dolore ai poveri contribuenti, alimentando odi e rancori per le più misere ambizioni personali.

La necessità, quindi, di raccogliere tutta la azione amministrativa e governativa in un solo uomo, che sia emanazione e dipendenza diretta del potere centrale; il che non costituisce

come qualcuno teme una forma di dittatura amministrativa, che porta all'annullamento delle pubbliche libertà.

Nè questo dimostra alcun preconcetto contro il sistema elettivo.

*Questo sistema, come ben disse il Relatore della Commissione innanzi alla Camera dei deputati, viene giudicato al lume dell'esperienza concreta, conservato, ove può dare buoni risultati, abbandonato, dove l'esperienza lo ha dimostrato pericoloso.*

L'Ente Comune conserva sempre la sua personalità giuridica e la sua indipendenza amministrativa di fronte allo Stato.

Nè vulnera il principio di autonomia, perchè i Comuni non sono stati da noi mai autonomi, perchè il nostro Comune non è Ente politico, ma Ente autarchico, e su di esso esercita sovranità lo Stato.

Sopra gl'interessi locali sta e deve stare principe l'interesse nazionale.

Ogni Comune deve riconoscersi parte integrante del Paese e protagonista della Storia di Italia.

Ora l'azione dello Stato, ossia del Governo, che lo incarna deve volere che tutte le attività sociali ed economiche della Nazione si svolgano in modo armonico.

Non può lo Stato dirigere, disciplinare le forze tutte del Paese, e regolarne i movimenti, rimanendo organo di controllo, e mentre restano i pubblici servizi, come è avvenuto nei diversi Comuni in uno stato d'incertezza e di abbandono.

E ciò senza pensare che non è possibile, che in uno Stato unitario si possa dagli Enti pubblici minori perseguire dei fini politici in contrasto con quelli del Governo. Non si può ammettere il comune socialista, bolscevico, popolare ecc. Un governo, che si rispetta non può permettere che nei Comuni si congiuri contro la sua esistenza.

Queste due tendenze, furono oggetto di studio scrupoloso da parte del Governo Nazionale, il quale facendo tesoro della esperienza, dopo maturo esame, credette opportuno rimanere immutato il regime amministrativo del comune nelle sue linee generali e fondamentali.

Solo ritenne, che pei piccoli Comuni si dovesse addivenire alla istituzione di un Magistrato di nomina governativa, facendo rivivere

l'istituto podestarile nelle forme oggi richieste dai nuovi bisogni della vita sociale. E si formulò il progetto, che oggi viene alla discussione ed esame del Senato del Regno.

Questa riforma poggia su tre ragioni, quindi, d'indiscutibile verità, lumeggiata da oramai cinquanta anni e più di esperienza.

1° I piccoli ambienti comunali generalmente non offrono elementi idonei alla vita pubblica, mentre da tutti è sentita la necessità di infondere un soffio rinnovatore nella vita comunale, sostituendo agli organi elettivi, usciti dalle competizioni locali, un organo competente, che, al di sopra dei partiti, tuteli gl'interessi esclusivi della collettività.

2° In detti piccoli centri manca il controllo della pubblica opinione, che si appassiona quasi sempre non ad un programma, nè ad una idea, ma ad una persona, onde la vita amministrativa si svolge stentatamente, senza anima, senza passione, senza calore.

3° Ormai l'Amministrazione della cosa pubblica richiede grado elevato di competenza e coltura specifica, ed è irrazionale il sistema della legislazione vigente che, senza tener conto delle condizioni di ambiente, parte dall'errore presupposto della capacità amministrativa in tutti i cittadini, che sappiano appena leggere e scrivere.

L'istituzione, quindi, del Podestà, mentre dovrebbe far cessare le lotte locali, a base di personalismi, in modo da arrecare un beneficio immediato e tangibile, non muterebbe, nelle sue basi sostanziali, le autarchie locali.

Ora indubbiamente la capacità ad amministrare oggi un piccolo Comune richiede competenza e coltura. Gli stessi Governi che precedettero al Governo nazionale riconobbero questa necessità e l'Associazione dei comuni italiani dovette provvedere a costituire un ufficio speciale per le opere pubbliche dei Comuni, che serve come ufficio di consulenza tecnica per tutte le opere pubbliche che si vogliono compiere. Si sono mercè questo ufficio eseguite opere di grande importanza nei villaggi alpini, in molti comuni dell'alta Italia ed in molti comuni del mezzogiorno. Ebbene, onorevoli colleghi, molti dei piccoli comuni, nonostante una continua propaganda fatta dall'Ufficio, ignorano l'esistenza di detto Ente.

Il progetto del Podestà è stato accolto

con viva soddisfazione sia dal paese, sia dalla Camera, come dal Senato, anzi si è manifestata una tendenza ad estendere l'istituto agli altri Comuni, specie a quelli oltre a 10 mila abitanti.

Però siffatta estensione fondata sopra un concetto puramente numerico, non poteva esser accolta per la diversa situazione demografica fra le varie parti del Regno.

La popolazione dell'alta Italia è molto sparsa, mentre esistono centri di scarsa popolazione, che sono delle piccole città con ottima organizzazione di pubblici servizi. Nell'Italia meridionale invece si verifica il fenomeno opposto; comuni rurali con numerosa popolazione.

Con la Consulta municipale, poi, il Governo ha voluto nei suoi componenti costituire gli organi, nei quali rivive il pensiero e l'anima della cittadinanza, nelle sue aspirazioni, nelle sue tradizioni, nelle sue necessità; e far rivivere quest'anima non più attraverso la ricerca delle piccole competizioni locali, ma nell'alta visione e nella competente valutazione dei generali interessi cittadini.

Da alcuni senatori è stato proposto che venisse limitata alla metà il numero dei consultori, e che una parte di detti consultori venisse eletta dal comune, una parte dal prefetto, con facoltà ai consultori di reclamare al prefetto contro i provvedimenti del Podestà.

Altri, come il senatore Nuvoloni, ritiene che non convenga affidare alla nomina elettiva una parte della Consulta municipale, perchè se è vero che con la designazione, mediante elezioni fatte dalla popolazione, questi assumerebbe la responsabilità dell'Amministrazione affidata al Podestà, ed avrebbe interesse di nominare persone probe, e capaci, — non si eviterebbe l'inconveniente delle spese per le elezioni a carico del comune, — e neppure si eviterebbero le lotte fra famiglie o tra singole persone, le quali desiderano avere nel Comune il predominio, — non sempre per fini confessabili.

E reputa, che in via di regola tanto il Podestà, quanto la Consulta municipale, debbono essere scelti tra gli abitanti del comune, giacchè questi ultimi sono i veri interessati ad avere una buona amministrazione ed a far procedere bene gli interessi delle comunità, di cui sono maggiormente in grado di conoscere i bisogni.

La scelta del Podestà e dei consulenti fatta

tra gli abitanti del Comune potrà attuare il proposito del Governo nazionale, di cui all'art. 12 del disegno di legge, già approvato dalla Camera, cioè la gratuità dell'ufficio, col conseguente risparmio di spese, che sarebbero non lievi se il Podestà fosse inviato da altra residenza, e non fosse del Comune.

Certamente la regola generale può subire eccezione, ma queste debbono aver luogo soltanto, quando il prefetto, non trovi nel Comune persona, che abbia i requisiti per esser nominata Podestà, e che dia garanzia di probità indiscussa di capacità amministrativa e di devozione alla causa nazionale.

Ma prevalse il criterio seguito del progetto di legge.

L'Ufficio centrale si manifestò poi in massima contrario alla disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2, il quale dispone che contro il provvedimento di revoca del Podestà non è ammesso gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

L'Ufficio, ha ritenuto, che non possono approvarsi disposizioni simili, che tolgono anche la difesa giurisdizionale contro gli atti dell'amministrazione; ma nel caso specifico, non ha creduto di muovere alcuna obiezione, dato l'assoluta discrezionalità del provvedimento; discrezionalità nella quale deve trovarsi la più efficace garanzia per l'avvenuta scelta delle persone, cui devono affidarsi le funzioni di Podestà.

E ha altresì considerato che la revoca, di cui nel detto articolo rientra per sua natura fra quegli atti, che il Governo compie nello esercizio del potere politico, pei quali la vigente legge nel Consiglio di Stato (testo unico 26 giugno 1924, art. 31) non consente il ricorso alle sezioni giurisdizionali.

Altra discussione sorse in merito all'art. 8 del disegno di legge. Ammesso il criterio di non estendere l'istituto del Podestà oltre i Comuni minori, per le ragioni da noi già esposte, cioè difficoltà di trovare persone idonee e capaci alla vita pubblica, è sembrato che questa disposizione di privare un Comune per un tempo indefinito della sua rappresentanza elettiva, per punirlo di essersi per due volte consecutive dimostrato inadatto a costituirsi una retta e saggia amministrazione, sia una disposizione, non solo molto grave, ma che

contravviene al concetto informatore della legge stessa.

Però si è detto, poichè in detto articolo si accenna, che l'Amministrazione può essere affidata a un Podestà, quindi trattasi di una facoltà, e non di un obbligo; l'Ufficio centrale si augura, che il Governo voglia in sede di regolamento precisare l'uso di queste facoltà, che la legge gli accorda, e determinarne i limiti.

Sebbene si sia fatto osservare che quel *può*, non rappresenta nulla di facoltativo, ma si riferisce ad un'eventualità, la quale verificandosi, come quella dello scioglimento consecutivo dei Consigli comunali per due volte nel periodo di due anni, il Governo debba nominare il Podestà.

Si è pure insistito, perchè in caso di raggruppamento di vari piccoli Comuni con unico Podestà, i bilanci di detti comuni sieno tenuti separati e non siano fusi. Ma si è osservato che a ciò provvedono già disposizioni di legge.

Circa il sistema di gratuità delle funzioni del Podestà, si è dalla maggioranza osservato, che il criterio seguito dal Governo è il più giusto. La gratuità è la regola; ma ove occorre corrispondere una indennità di carica, specie se il Podestà, debba nominarsi fuori dell'ambiente del Comune, tale eventualità è preveduta nel disegno di legge.

Certo l'esperimento che si va compiere potrà dare risultati lusinghieri, se verranno dal Governo alla funzione del Podestà preposti uomini retti, capaci, e di specchiata rettitudine.

Ed io reputo, che in questa scelta di uomini sarebbe opportuno, che si tengano anche presenti quei Sindaci attuali, i quali si sieno già dimostrati onesti e capaci, e abbiano saputo acquistare la benevolenza delle popolazioni. E ciò per un duplice motivo, di ordine politico, perchè sarebbe un premio a coloro che avrebbero ben meritato della fiducia dei propri cittadini, e perchè essi già sono a conoscenza dei bisogni del loro Comune, dei problemi che in esso si agitano, e più facilmente possono avviare alla soluzione degli stessi.

Per un motivo anche di ordine economico, perchè potrebbero così economizzarsi non poche indennità.

Io credo che il Ministro vorrà ispirarsi a questi criteri. Non aggiungo altro, e confido, che il Senato vorrà dare il suo voto al disegno



di legge, che io credo risponda veramente, ad una necessità sociale, cioè vedere questi nostri bei Comuni, cui la natura ha dato tanta luce di sole e di calore raggiungere e superare nell'organizzazione dei pubblici servizi e nell'igiene i più progrediti paesi dell'Estero. (*Applausi*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, la chiara e diligente illustrazione che del disegno di legge ha fatta l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale così nella sua pregevole relazione scritta come, or ora, nel suo efficace discorso, dispensa me dall'intrattenere lungamente il Senato. D'altronde questa alta Assemblea conosce perfettamente, per le vive nutrite discussioni che il provvedimento ha suscitato, il carattere ed il significato del provvedimento stesso, e sa come esso rientri organicamente nell'indirizzo generale nella legislazione fascista. Il disegno di legge si propone due fini principali: la difesa dello Stato contro le tendenze disgregatrici e localiste che miravano a fare del comune uno strumento di conquista e di distruzione dello Stato medesimo, e la difesa del Comune contro lo spirito di clientela e di fazione che ha così lungamente e gravemente turbato la vita delle amministrazioni locali. Vi è dunque una superiore esigenza politica che coincide con imponenti esigenze di ordine amministrativo economico e morale.

Risolve il disegno di legge i problemi che or ora ho accennati? Tende a risolverli; mira ad iniziarne la risoluzione. Non vi è dubbio che esso si informa ad un concetto spregiudicato di rapporti fino ad ora ritenuti intangibili del nostro diritto pubblico interno.

Abbiamo udito or ora dal senatore Lagasi, a cui nessuno può certo contestare una cognizione precisa delle questioni amministrative, più che una formulazione di critiche, un accenno a talune obiezioni circa lo spirito ed il contenuto del provvedimento.

Anzitutto l'onorevole senatore Lagasi si è domandato perchè mai il provvedimento non sia stato esteso ai comuni maggiori. Egli ha dichiarato che, a suo avviso, il motivo addotto della necessità di sopperire alla scarsezza di elementi competenti, che si verifica nei piccoli

comuni, non vale a giustificare il disegno di legge, in quanto la difficoltà di trovare in un piccolo comune un sindaco ed un certo numero di consiglieri equivarrà presso a poco, secondo lui, a quella di trovarvi un podestà e, sia pure, un più ristretto numero di consultori. La verità è, egli ha concluso per questa parte, che si è temuto di urtare il resistente spirito autonomistico dei grandi centri. Or bene non ho bisogno di dire all'onorevole senatore Lagasi che, fin da cotesta prima obiezione da lui adottata, il Governo non può essere d'accordo con lui. Perchè? Per una ragione semplicissima: questo è un primo esperimento. Noi siamo convinti che la nostra è la buona via, quella che ci è indicata tanto da una giusta concezione dottrinale, quanto dall'esperienza della storia che abbiamo vissuta e viviamo; ma riteniamo che in un campo così pieno di incognite e di difficoltà, come questo, convenga procedere con la maggiore possibile prudenza. Cominciamo pertanto dai piccoli comuni. D'altronde la difficoltà di trovare anche col sistema podestarile amministratori per i piccoli comuni non è paragonabile a quella che sussisteva con l'ordinario sistema elettivo, perchè il podestà, dove non sia possibile chiamare a codesta carica un elemento locale capace ed idoneo, potrà essere chiamato da altrove; e non è detto che perciò debba essere necessariamente stipendiato. Ad ogni modo la Consulta, da cui egli sarà assistito, avrà, come dice la parola stessa, una funzione meramente consultiva, sarà investita, cioè, di una responsabilità molto minore di un consiglio comunale elettivo, avente facoltà deliberative, direi quasi sovrane, nell'ambito della vita municipale. Comunque, nella Consulta, gli elementi che saranno designati a farne parte porteranno soltanto il contributo prezioso, sì, ma onestamente unilaterale, della loro particolare competenza ed esperienza. Non saranno cioè assunti a rappresentare in una maniera organica e integrale il pensiero e gli interessi di tutta la popolazione del Comune.

Si domanda anche il senatore Lagasi: Ma sarà poi di vero giovamento questo nuovo istituto del podestà? Darà cioè i frutti benefici che il Governo fascista se ne ripromette? Noi abbiamo — egli ha aggiunto — la dolorosa prova delle amministrazioni straordinarie, gestite dai commissari Regi o prefettizi. Adagio,

onorevole senatore Lagasi. Io non nego gli inconvenienti determinati, qua e là, da quelle amministrazioni straordinarie. Ma bisogna pur pensare in quali condizioni la maggiore parte dei commissari Regi e prefettizi, ha ereditato, senza beneficio di inventario, i comuni da amministrazioni che erano state paralizzate e corrose dal *virus* partigiano; i comuni duramente colpiti da tutte le disastrose conseguenze economiche, finanziarie e, particolarmente, tributarie della duplice crisi della guerra e del dopo guerra.

I grandi comuni avrebbero essi maggior bisogno di controllo. Il senatore Lagasi questo ha detto, pur soggiungendo lealmente di non essere in possesso di cifre precise e controllate che valessero a suffragare la sua grave affermazione. I piccoli comuni, per converso — egli ha dichiarato — amministrano molto meglio. Io ritengo, invece, di poterlo escludere, e non solo perchè, come ha ben notato l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, nei grandi centri esiste una possibilità assai più larga di scelta di persone per i bisogni dell'Amministrazione, ma anche perchè vi è una insopprimibile complessità e molteplicità di controlli efficaci da parte della stessa opinione pubblica. Dunque gli inconvenienti asseriti dal senatore Lagasi non si potevano verificare e non si sono affatto verificati nella misura cui egli ha accennato. Ma c'è di più. Noi abbiamo, contro la sua affermazione, degli esempi concreti che dimostrano precisamente il contrario di quanto egli ha affermato. Gli onorevoli senatori Mangiagalli e Garbasso, che vedo qui presenti, potrebbero, con la loro personale magnifica esperienza, testimoniare la verità di ciò che dico.

La questione è tutt'altra e riguarda l'accumularsi dei problemi e delle esigenze. Il fervore di espansione demografica ed edilizia, che agita la vita dei grandi centri, ha complicato e aggravato l'inevitabile crisi di decadenza dei servizi pubblici municipali durante la guerra. Ciò ha messo i bilanci degli enti autarchici, in modo speciale i bilanci dei grandi comuni, in condizioni estremamente difficili. Ma questa è soprattutto una preoccupazione di finanza è un problema tributario. Si tratta di dare ai comuni i mezzi per poter superare codesta febbre di crescita. Ed ecco che, il collega delle finanze e io, d'accordo con la Confederazione degli enti

autarchici, abbiamo elaborato un programma di provvedimenti con cui si tende a sopperire alle accresciute esigenze degli enti stessi. Aspettiamo i risultati, con la fiducia ch'essi siano per essere soddisfacenti. Frattanto non si addebiti alle attuali amministrazioni, che danno di solito esempio notevole di abnegazione, di operosità e di buon volere, la responsabilità delle strettezze derivanti da obiettive condizioni storiche o anche da errori antecedenti alle amministrazioni medesime.

Il senatore Lagasi è caduto poi, egli sì, in una piccola, ma significativa contraddizione; allorchè ha esortato il Governo a soprassedere a qualsiasi provvedimento che possa preparare la nomina del podestà nei comuni maggiori. Ma se, secondo lui, sono precisamente i comuni maggiori quelli che avrebbero il maggior bisogno di controllo da parte dello Stato! Conviene decidersi. La questione, a mio avviso, non va posta così.

Si accetta l'indirizzo generale della politica del Governo fascista, di cui anche questo provvedimento è concreta espressione? Si ritiene che sia utile comporre finalmente anche la vita del comune nella armonia unitaria di tutti gli interessi e di tutti gli sviluppi, che trova la sua sede e la sua garanzia nell'organismo dello Stato? Se si risponde affermativamente alla questione così posta con assoluta lealtà e precisione, resterà soltanto il problema, che fu molto bene formulato dall'onorevole Crispolti: il problema degli uomini. Questo è tutto. Certamente il Governo si assume una gravissima responsabilità con l'impegnarsi a risolvere il problema della gestione del comune mediante la scelta diretta di persone di sua fiducia, piuttostochè attraverso il procedimento meccanico e automatico della così detta sovranità popolare. Ma noi ci garantiremo, perchè questa nostra nuova responsabilità sia assolta nel modo più confacente all'interesse pubblico. Metteremo ogni cura per evitare che alla direzione dei comuni piccoli e maggiori siano chiamati uomini non degni, o non maturi, o non capaci. E cercheremo di affidare una funzione così delicata e importante a uomini che soprattutto ci assicurino della più grande indipendenza e rispettabilità morale. Nessuno deve andare al governo del comune con la speranza, direi con la possibilità di diventare ancora servo

delle clientele o delle fazioni comunque qualificate. Contemporaneamente a questo provvedimento il Governo ne ha promosso un altro che coincide direttamente con questo, per regolarlo: cioè l'estensione e il rafforzamento del servizio ispettivo. Così cercheremo di coordinare e di vigilare con assidua diligenza l'opera dei podestà.

Ma vi saranno altresì le Consulte. Non si è posto sufficiente attenzione all'importanza dell'istituto che sarà l'espressione diretta, sincera, grezza, direi, degli interessi economici e corporativi locali. Le Consulte sostituiranno quegli assurdi parlamentini di 15 o 20 persone, divisi fra maggioranze e minoranze sotto i nomi e le bandiere di partiti che sovente coprivano la rivalità delle due famiglie lottanti per la preponderanza nel villaggio; e che riproducevano, sia pure in forma ridottissima, tutte le risse ingloriose che disonoravano negli anni trascorsi il Parlamento italiano (*bene*).

Ha domandato l'onorevole senatore Crispolti con simpatica ironia se qualcuno dei 7300 comuni che sarebbero *ipso-facto* spogliati della loro cosiddetta autonomia abbia in qualsiasi modo protestato contro questo disegno di legge; e la domanda conteneva già la risposta. Ma io alla risposta implicita, che l'onorevole senatore Crispolti dava a se stesso, aggiungerò qualche cosa di più: che non pochi degli altri 2000 comuni hanno invocato egualmente il Podestà. La verità è che oggi a torto o a ragione non c'è nulla di meno popolare della cosiddetta sovranità popolare. E intanto noi abbiamo cominciato a fare qualche cosa per contentare taluni di quegli altri 2000 comuni esclusi dal beneficio del Podestà. Abbiamo esteso questo ai comuni qualificati luoghi di cura, dove costantemente si verificava il soffocamento dell'interesse essenziale della località, cioè l'impedimento allo sviluppo della sede degli stabilimenti di cura e di divertimento, per parte della indifferente o gelosa popolazione sparsa nelle altre frazioni o nei casolari della campagna.

Ora il fatto che questo provvedimento ha avuto il consenso, possiamo dire unanime, dell'opinione pubblica, la quale non ha sentito affatto in esso una lesione dei suoi diritti e degli interessi delle popolazioni, dimostra che istintivamente la Nazione ne ha riconosciuto la utilità. E, ripeto ancora una volta, un grande

e ardito esperimento che si inizia. Può riservare delle incognite; ma certo è che quello che la Nazione ha fatto negli ultimi anni non ci ha dato che delle certezze, e tutte negative. Dunque dall'esperimento è lecito sperare che per lo meno abbiamo da guadagnare qualche cosa. Esso si fonda sopra due coefficienti principali: la competenza, che si presume debba essere riscontrata nei reggitori dei comuni secondo il nuovo sistema che noi proponiamo, e il criterio fondamentale dell'armonia della vita del Paese nella unità organica dello Stato nazionale. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Nei comuni la cui popolazione non eccede i cinquemila abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, l'amministrazione è affidata ad un podestà, assistito, ove il prefetto lo ritenga possibile, da una consulta municipale.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il podestà è nominato con decreto Reale.

Dura in carica cinque anni e può essere sempre confermato.

Il prefetto può trasferire il podestà da un comune all'altro della provincia e proporlo al Ministero dell'interno la revoca, che è disposta con decreto Reale.

Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame né amministrativo né giudiziario.

(Approvato).

#### Art. 3.

La consulta municipale si compone di cittadini che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e d'incompatibilità previste dagli articoli 25 e 26 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

## Art. 4.

I consultori municipali, il cui numero, determinato per ciascun comune dal prefetto, non può essere inferiore a sei, sono nominati con decreto prefettizio, per un terzo direttamente, e per due terzi su designazione degli enti economici, di sindacati, e delle associazioni locali.

Il prefetto determina altresì gli enti economici, i sindacati e le associazioni locali ai quali compete la designazione, ed il numero dei rappresentanti a ciascuno assegnati. Gli enti economici, i sindacati e le associazioni locali designano tre nomi per ogni rappresentante assegnato.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Ho chiesto la parola su questo articolo per un semplice chiarimento.

Nella prima parte dell'articolo è detto che i consultori municipali sono nominati dal prefetto su designazione degli Enti economici dei sindacati, e delle associazioni locali.

La seconda parte dell'articolo aggiunge che spetta al prefetto determinare gli Enti economici, i sindacati e le associazioni locali ai quali spetta la suddetta designazione.

Prego quindi il ministro a voler precisare il significato e l'estensione delle parole enti economici ed associazioni locali, ed a voler dichiarare altresì se tali enti devono avere esistenza legale.

Questo schiarimento ho chiesto perchè l'articolo 4 è uno dei più importanti della legge ed è bene non dia luogo ad alcun dubbio.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. L'onorevole Supino comprenderà che questa disposizione è connessa con l'altro provvedimento promosso dal Governo che è appunto attinente al riconoscimento giuridico dei sindacati. La coordinazione sarà facilmente stabilita.

Con ciò non è escluso che, là dove vi siano altre associazioni che abbiano una importanza economica o morale meritevole, a giudizio discrezionale del prefetto, di speciale considerazione, anch'esse possano essere comprese, secondo le future norme regolamentari, tra

quelle che hanno diritto di designare i membri per la Consulta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 5.

Il podestà esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale conferisce al sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale.

La consulta municipale ha attribuzioni meramente consultive: essa dà parere su tutte le materie che il podestà crede di sottoporle.

Il parere della consulta municipale è obbligatorio in merito alle deliberazioni del podestà concernenti l'approvazione del bilancio, gli impegni attivi e passivi vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, la contrattazione dei prestiti, la imposizione dei tributi, l'alienazione di beni patrimoniali, la assunzione diretta di pubblici servizi.

Quando, in questi casi, il parere della consulta municipale sia contrario alle proposte del podestà, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni.

(Approvato).

## Art. 6.

Sono applicabili al podestà le norme di inleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge comunale e provinciale per il sindaco.

(Approvato).

## Art. 7.

Il podestà può delegare a ciascun consultore municipale speciali incarichi nell'amministrazione del comune.

(Approvato).

## Art. 8.

Nei comuni di popolazione eccedente quella indicata dall'art. 1, l'amministrazione può essere affidata, in conformità delle norme stabilite dalla presente legge, a un podestà, quando i rispettivi Consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni.

Il provvedimento previsto dal presente articolo è adottato con decreto Reale, su proposta

del ministro dell'interno, udito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

#### Art. 9.

Per essere nominato podestà occorre:

a) essere maggiore di età;  
b) essere cittadino italiano;  
c) non aver subito condanne per i titoli indicati nell'art. 25 della legge comunale e provinciale, nonchè per delitti contro la sicurezza dello Stato (titolo 1° del Codice penale);

d) aver conseguito, almeno, il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero titoli di studio, dei quali sia riconosciuta dal provveditore agli studi l'equipollenza.

Il titolo di cui alla lettera d) non è necessario:

1) per coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 col grado di ufficiale o sottufficiale presso truppe in zona di operazione;

2) per coloro che abbiano ricoperto, per non meno di un anno, con capacità e competenza amministrativa, l'ufficio di sindaco o di commissario regio o prefettizio o di segretario comunale.

(Approvato).

#### Art. 10.

Due o più comuni finitimi, che complessivamente non superino i cinquemila abitanti, possono, con decreto Reale, essere affidati all'amministrazione di un solo podestà.

(Approvato).

#### Art. 11.

Il podestà e i consultori municipali, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al prefetto, il giuramento di cui all'art. 150 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

#### Art. 12.

L'ufficio di podestà e di consultore municipale è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali, e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il prefetto può assegnare al podestà una in-

dennità di carica, che grava sul bilancio del comune o dei comuni di cui egli ha l'amministrazione.

NUVOLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Chiedo la parola per domandare uno schiarimento all'onorevole ministro dell'interno sull'art. 12.

Secondo la relazione dell'Ufficio centrale, di cui ho l'onore di far parte, estesa dall'amico Angiulli, il Podestà dovrebbe essere scelto tra persone estranee al comune.

Questo mi pare in contrasto manifesto con la lettera e con lo spirito del disegno di legge e segnatamente all'art. 12.

Infatti il citato art. 12 dice chiaramente che l'ufficio di Podestà e di consultore municipale è gratuito.

L'espressione consultore municipale parmi che significhi già chiaramente che il consultore dev'essere scelto nel comune, cioè tra i comunisti.

Anche il Podestà parmi debba essere scelto (ove abbia tutti i requisiti voluti dal disegno di legge) tra gli abitanti del comune. E tutto ciò per l'ovvia e naturale ragione che soprattutto chi abita nel comune ed ha nello stesso la somma dei suoi interessi, ha maggiore interesse e maggiore possibilità di amministrare il comune di cui conosce meglio i bisogni e le necessità.

D'altra parte è chiaro che qualora il Podestà debba essere scelto fuori del comune, lo stesso non possa disimpegnare l'ufficio gratuitamente, perchè non si può imporre onestamente ad alcuno di abbandonare i propri affari per recarsi fuori della propria residenza ed incontrare inevitabili spese, senza risarcirgli queste o dargli un'equa indennità.

Orbene la gratuità potrà aversi se, giusta quanto si dice nel disegno di legge governativo, e nella relazione che l'accompagna, il Podestà sarà scelto tra i comunisti e non già se, come si legge nella relazione dell'Ufficio centrale, la carica podestarile si deve affidare a persone estranee al comune.

La finalità che a mio modo di vedere si è proposta il Governo nazionale col disegno di legge in discussione, è quella di dare ai comuni, amministratori indipendenti e non sog-

getti alle cricche elettoralistiche e di dare amministratori degni e capaci, ma anche gratuiti, onde evitare le ingenti spese a cui i comuni spesso andavano incontro.

Chiedo pertanto all'onorevole ministro dell'interno di far conoscere al riguardo il pensiero preciso del Governo e cioè se la regola deve essere la scelta del Podestà nel comune con la conseguente gratuità, o se la scelta debba essere per norma fatta all'infuori degli abitanti del comune colle conseguenti inevitabili spese o indennità, che, secondo il disegno di legge, dovrebbero essere l'eccezione, nel caso in cui non si trovino fra i comunisti persone aventi tutti i requisiti di capacità, probità e di devozione alla causa nazionale.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ciò che osserva l'onorevole senatore Nuvoloni risulta implicitamente nella stessa dizione dell'articolo.

È ovvio e normale che l'Ufficio di Podestà debba essere affidato preferibilmente ad un appartenente al Comune, e che le sue funzioni siano gratuite. Ma siccome può anche avvenire che non sia possibile di trovare fra gli appartenenti ad un Comune chi possa rivestire degnamente tale carica, e che si debba quindi affidarla ad un estraneo, è necessario provvedere ad assegnare, in questo caso, una indennità di carica al Podestà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 13.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del podestà che riguardano le materie indicate nell'art. 217 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148) e quelle relative alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, a svincoli di cauzioni ed a ritiro di capitali. Tutte le altre deliberazioni del podestà sono sottoposte alla approvazione del prefetto.

(Approvato).

#### Art. 14.

Alle deliberazioni del podestà, che per la legge comunale e provinciale sarebbero di competenza della Giunta o del Consiglio comunale, è applicabile il disposto dell'art. 128 della legge stessa.

(Approvato).

#### Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire la data in cui verranno a cessare le amministrazioni ordinarie e straordinarie dei comuni indicati nell'art. 1 della presente legge, per far luogo all'inizio delle funzioni del podestà e delle consulte municipali.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Desidererei avere una assicurazione dall'onorevole ministro, vale a dire se il fatto che nei comuni di popolazione eccedente i 5 mila abitanti, quando i rispettivi Consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni, e quindi si debba ricorrere alla nomina di un Podestà, come è prescritto dall'art. 8, verrà a costituire un motivo permanente di indegnità, in modo che questi comuni debbono essere poi sempre retti da un Podestà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo discrezionalmente, nel caso dei due successivi scioglimenti del Consiglio comunale entro il periodo di due anni, può giudicare se vi sia o no la possibilità e la convenienza di ritentare l'esperimento delle elezioni, o pure se la situazione locale renda inutile la speranza di questa soluzione, in quanto che le posizioni personali o di partito si siano cristallizzate in maniera da rendere impossibile la costituzione di una amministrazione regolare. Ma questo non costituisce, onorevole senatore, una ragione di indegnità, mentre è chiara l'opportunità di estendere l'istituto podestarile a quel comune che, pur superando la quota limite di 5 mila abitanti, riproduca presso a poco le condizioni che impediscono presumibilmente il funzionamento di una Amministrazione vitale.

CANNAVINA. Ma dunque sarà impossibile una riabilitazione, e questi comuni non avranno mai più una loro rappresentanza?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Non si può parlare di una riabilitazione, come non si può parlare d'indegnità. È semplicemente una condizione obbiettiva di cose, che suggerisce una soluzione piuttostochè un'altra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato altresì a pubblicare un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, modificando le disposizioni di questa per metterle in armonia coi principi informativi della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

DI SCALEA, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *ministro delle colonie*. A nome di S. E. il Capo del Governo e Primo Ministro, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 dicembre 1925, n. 2161, che dà esecuzione ai seguenti atti internazionali:

a) Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico firmato in Roma il 31 ottobre 1925 ed annesso protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari;

b) Convenzione tra l'Italia e la Germania, stipulata in Roma nello stesso giorno, per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materie di imposte dirette;

Conversione in legge del Regio decreto 15 Ottobre 1925 N. 1856, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Albania e del relativo protocollo

finale, firmati entrambi a Roma il 20 gennaio 1924;

Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1925, N. 2004, che dà esecuzione all'accordo commerciale fra l'Italia e la Bulgaria stipulata in Sofia il 27 ottobre 1925;

Conversione in legge del Regio decreto legge 15 ottobre 1925, N. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecaneso, in base alle disposizioni del Trattato di Losanna del 24 Luglio 1923.

A nome mio e dell'onorevole ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 2 ottobre 1924, N. 1833, concernente il trattamento del personale attualmente in pensione, addetto all'Ispettorato Superiore delle opere pubbliche delle Colonie.

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, N. 1817 relativo alla destinazione dei fondi residui dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Prego l'onorevole De Vito di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva la Convenzione 31 maggio 1924 per la costruzione di esercizio di un impianto termo-elettrico con utilizzazione di lignite a Barberino di Mugello (Firenze) ». (N. 262).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole De Vito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole relatore Campostrini di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CAMPOSTRINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1918, che approva il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Regia Intendenza di finanza di Verona il 29 settembre 1924 portante la vendita di due

appezzamenti di terreno demaniale in quella città alla Società cooperativa edilizia ufficiali del Regio esercito "Secure" di Verona » (N. 334).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Campostrini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge approvati nella presente e nella precedente tornata.

Prego il senatore, segretario, Bellini di fare l'appello.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Pietro, Bellini, Bensa, Berenini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Boncompagni, Borghese, Boselli, Brandolin, Brondi, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Cannavina, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Cesareo, Chimienti, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Cocuzza, Colonna, Conci, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Cupis, Della Noce, De Marinis, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, Dorigo.

Fadda, Fano, Ferrero di Cambiano, Fracassi, Frola.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gentile, Giardino, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Loria, Lusignoli.

Malaspina, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer,

Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Millo, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pavia, Peano, Pellerano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Podestà, Pozzo.

Quartieri.

Raineri, Rava, Ricci Corrado, Ridola, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Sechi, Serristori, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Suardi, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tommasi, Torraca, Treccani.

Valenzani, Venturi, Vigóni.

Wollemberg.

Zippel.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 913, portante provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925 (N. 266):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	126
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1373, contenente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi (N. 270):

Senatori votanti . . . . .	144
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.



Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1325, per la proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi (N. 271):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 129

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1841, circa l'aumento delle tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile (N. 298):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 127

Contrari . . . . . 17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena (N. 285):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 126

Contrari . . . . . 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1925, n. 735, concernente concorsi a cattedre di Regi istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra (N. 288):

Senatori votanti . . . . . 140

Favorevoli . . . . . 124

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, che reca le norme per le promozioni del personale postale, telegrafico e telefonico in applicazione del Re-

gio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni (N. 315):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 124

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 3,600,000 per provvedere alla posa di un cavo sottomarino tra Val d'Arche e Zara per costituire una comunicazione telefonica e telegrafica fra Trieste e Zara (N. 319).

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 130

Contrari . . . . . 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1436, che autorizza la spesa di lire 9 milioni per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia (N. 239):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 124

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativamente ai concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra (N. 313):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 124

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Istituzione del Podestà e delle Consulte municipali nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti (N. 308):

Senatori votanti . . . . . 144

Favorevoli . . . . . 108

Contrari . . . . . 36

Il Senato approva.

**Proposta del Senatore Giardino.**

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Siccome oggi o domani saranno concluse alla Camera elettiva le discussioni sui progetti militari che, come il Senato sa, sono molto attesi e necessari, io proporrei che al nostro Presidente fosse deferita la facoltà di ricevere i progetti stessi quando verranno dalla Camera e di nominare le Commissioni che li dovranno esaminare, perchè altrimenti, date le adunanze dell'Alta Corte di giustizia, si perderebbe almeno un mese e mezzo di tempo prima di poterli discutere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Giardino.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato proroga le sue sedute e sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.